



**Comune di  
Montale**  
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 -  
Montale Tel. 05739521 - Fax.  
057355001  
[comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it) CF. 80003370477  
p. IVA 00378090476

[www.comune.montale.pt.it](http://www.comune.montale.pt.it)  
PEC:  
[comune.montale@postacert.toscana.it](mailto:comune.montale@postacert.toscana.it)  
e.mail: [comune@comune.montale.pt.it](mailto:comune@comune.montale.pt.it)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  
COMUNALI**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 21/12/2023

**INDICE**

**CAPO I – NORME GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Promozione dello sport e contributi
- Art. 3 – individuazione degli impianti
- Art. 4 – Classificazione delle attività sportive
- Art. 5 – Forme di gestione
- Art. 6 – Utilizzo degli impianti
- Art. 7 – Orari e tariffe d'uso
- Art. 8 – Responsabilità
- Art. 9 – Controllo e vigilanza

**CAPO II – AFFIDAMENTO IN GESTIONE A SOGGETTI TERZI**

- Art. 10 – Affidamento in gestione degli impianti a soggetti terzi
- Art. 11 – Obblighi del gestore
- Art. 12 – Interventi di manutenzione straordinaria o di migliorie o addizioni
- Art. 13 – Diritti del gestore
- Art. 14 – Risoluzione, revoca e sospensione dell'affidamento in gestione a soggetti terzi
- Art. 15 – Pubblicità
- Art. 16 – Controlli e sanzioni
- Art. 17 – Consegna e restituzione dell'impianto
- Art. 18 – Divieto di sub-concessione o affidamento

**CAPO III – GESTIONE IN ECONOMIA**

- Art. 19 – Gestione in economia
- Art. 20 – Criteri per l'assegnazione degli impianti gestiti in economia
- Art. 21 – Obblighi dell'utilizzatore
- Art. 22 – Installazioni particolari
- Art. 23 - Revoca del provvedimento di concessione d'uso

**CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 24 – Rinvio alla normativa vigente
- Art. 25 – Pubblicità del regolamento
- Art. 26 – Entrata in vigore

**CAPO I**

**NORME GENERALI**

**Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo temporaneo e della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dalla Legge

Regionale Toscana n. 21/2015 e s.m.i. “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludicomotorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”. Gli impianti sportivi comunali, compresi quelli acquisiti dagli istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di una organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport. L’uso pubblico degli impianti e attrezzature sportive ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

## **Art. 2 Promozione dello sport e contributi**

Il Comune intende promuovere l’associazionismo sportivo e dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI ed al CIP) affidando, in via preferenziale e fatto salvo quanto previsto all’art. 5 comma 3, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, trasparenza, territorialità, progettualità, efficacia, efficienza ed economicità. Le società ed associazioni sportive di cui sopra, collaborano con il Comune nella promozione della pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi. Il Comune sostiene l’attività dei soggetti indicati aventi sede nel Comune di Montale e/o storicamente presenti e compatibilmente con la propria situazione economico finanziaria di bilancio, potrà eventualmente erogare, ai soggetti di cui al precedente comma, contributi annuali o una tantum per la promozione e la diffusione dello sport. Per la concessione di detti contributi costituiscono elementi di valutazione delle richieste, le seguenti prerogative:

- attività svolta, dimostrata da idonea documentazione, finalizzata ad una illustrazione obiettiva con riferimento all’anno precedente;
  - radicamento nel territorio comunale;
  - esperienza nel settore dell’attività sportiva giovanile;
  - progettualità e diffusione della pratica e cultura sportive con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
  - qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
  - diffusione della pratica fra giovani anziani e diversamente abili;
  - realizzazione di progetti di educazione, per una corretta e consapevole attività sportiva rivolta principalmente ai giovani e alle loro famiglie;
  - realizzazione di progetti in collaborazione con le scuole presenti sul territorio.
- L’erogazione dei contributi potrà avvenire esclusivamente dietro presentazione di apposito rendiconto economico finanziario annuale che dovrà essere presentato alla pec del comune

contenente oltre alle attività svolte, tutte le entrate percepite e le spese sostenute, opportunamente documentate con fatture e/o ricevute valide ai fini fiscali.

## **Art. 3 Individuazione degli impianti**

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi di attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all’attività sportiva. Gli impianti sportivi di proprietà comunale si distinguono in impianti sportivi scolastici di proprietà comunale ed impianti sportivi comunali. Gli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione sono classificati con atto del Comune (progetto, delibera di acquisizione, bilancio di previsione, ecc.) secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi comunali e agli impianti sportivi scolastici di proprietà comunale. Alla data di approvazione del presente regolamento gli impianti sportivi vengono così classificati:

- a) Impianti sportivi comunali

b) Impianti sportivi scolastici di proprietà comunale fermo quanto disposto dall' articolo 90, comma 26, della l. 289/2002 le palestre scolastiche, le aree di gioco o gli altri impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola di appartenenza, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al DPR n. 567/1996, devono essere concessi in uso e/o in gestione a società e/o associazioni sportive dilettantistiche avente le caratteristiche indicate al precedente art.2 e con le modalità indicate negli articoli a seguire.

#### **Art. 4 Classificazione delle attività sportive**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerate attività sportive: l'attività sportiva agonistica, l'attività sportiva giovanile e l'attività sportiva saltuaria, ricreativa, amatoriale e del tempo libero.

2. Nella tipologia dell'attività agonistica rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI ed al CIP.

3. Nella tipologia dell'attività sportiva giovanile rientrano quelle attività svolte dai soggetti di cui al comma 2, finalizzati all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e dell'attività didattica giovanile.

4. Nella tipologia di attività saltuaria, ricreativa, del tempo libero ed amatoriale, rientrano: le attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria a favore dei diversamente abili, anziani, giovani, nonché quella rivolta alle scuole e a tutti i cittadini; l'attività svolta dai soggetti di cui al comma 2 ma non rivolte all'organismo bensì aventi le finalità di cui sopra, senza che ciò ne muti la natura da motoria e ricreativa in sportiva.

#### **Art. 5 Forme di gestione**

1. Le strutture comunali di cui al precedente articolo possono essere gestite nei modi seguenti:

- a) direttamente dal Comune quando sono condotte in economia;
- b) mediante affidamento in gestione secondo procedure ad evidenza pubblica;
- c) mediante affidamento in gestione secondo procedura negoziata in caso di esito infruttuoso delle procedure di cui alla precedente lettera b);

2. Nei casi di cui al comma 1 lettere b) e c) i soggetti affidatari dovranno essere, in via preferenziale, società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionale e soggetti riconosciuti e affiliati al CONI ed al CIP, con priorità a soggetti aventi sede nel Comune di Montale o storicamente presenti sul territorio oppure ad associazioni dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

3. Solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione ad evidenza pubblica gli impianti sportivi possono essere affidati a soggetti diversi da quelli indicati al comma precedente nel rispetto dei principi relativi alle medesime (es. Pro Loco, Misericordie, ecc.).

#### **Art. 6 Utilizzo degli impianti**

1. Il Comune potrà fornire specifiche disposizioni per l'uso dei singoli impianti sportivi da inserire nelle eventuali convenzioni e/o nell'atto di concessione d'uso, finalizzate alla migliore conservazione degli stessi sulla base dei seguenti criteri:

- salvaguardia delle superfici di gioco;
- contenimento dei consumi energetici e dei consumi d'acqua;
- criteri di utilizzazione di impianti e attrezzature;
- installazione di materiale pubblicitario;

- eventuali altri criteri ritenuti necessari in relazione alle caratteristiche dell'impianto e alla tipologia delle attività da svolgere.

2. In caso della gestione dell'impianto in economia, gli utilizzatori sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta. In nessun caso il soggetto assegnatario potrà consentire l'utilizzo parziale dell'impianto a terzi pena l'immediata revoca dell'assegnazione. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali ne è stato concesso l'uso e deve rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dal competente ufficio comunale per il corretto utilizzo dell'impianto stesso.

3. Come indicato al precedente art.3 gli impianti di pertinenza scolastica saranno concessi, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola di appartenenza, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al DPR n. 567/1996 e comunque previa autorizzazione formale da parte del dirigente scolastico o suo delegato come da convenzione stipulata tra il Comune e l'Istituto Comprensivo.

4. Il mancato rispetto del presente regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza dalla concessione d'uso o dell'affidamento.

5. I gestori e gli utilizzatori sono altresì obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali e degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi e dei servizi in genere, in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed ai beni di proprietà comunale o di terzi ed a mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune. Il Comune effettuerà controlli periodici per la verifica dello stato di conservazione delle strutture.

6. Il Comune, dandone congruo preavviso di almeno 5 (cinque) giorni ai soggetti affidatari e/o utilizzatori, si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi di sua proprietà comprese le palestre scolastiche in orario extrascolastico (in questo caso previa autorizzazione formale da parte del dirigente scolastico suo delegato), per manifestazioni promosse dall'Amministrazione stessa per l'incentivazione della pratica sportiva, per eventi di spettacolo, culturali o socio-ricreativi, quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per rilevante interesse pubblico o per consentire interventi di manutenzione straordinaria degli impianti. Per ragioni di carattere contingibile e urgente quali ad esempio necessità di protezione civile, il Comune può agire senza alcun preavviso.

## **Art. 7 Orari e tariffe d'uso**

1. Nel caso di impianto sportivo affidato a terzi, gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli utenti vengono predisposti dal gestore e comunque devono rispettare quelli indicati nel progetto di gestione presentato in sede di gara. L'utilizzo degli impianti da parte degli utenti è subordinato al pagamento delle tariffe per l'uso degli stessi, da corrispondere direttamente al gestore, approvate dalla Giunta Municipale.

2. Nel caso di impianti gestiti in economia l'uso degli impianti sportivi comunali può essere concesso sia per attività continuative, che si svolgono cioè durante tutto l'anno sportivo, che saltuarie come indicato al successivo art 22.

3. Per attività saltuarie il pagamento dovrà avvenire prima del rilascio della concessione d'uso, a tal fine dovrà essere presentata la relativa ricevuta di versamento.

4. Per attività continuative il competente ufficio comunicherà al richiedente, una volta ricevuto il calendario annuale delle attività, l'importo da versare; quanto dovuto dovrà essere versato a canoni trimestrali con le modalità di cui al comma

5. Eventuali variazioni dell'orario iniziale, che dovranno essere comunicate in via ufficiale alla pec del comune, saranno oggetto di conguaglio sul canone successivo. Il canone dovrà essere corrisposto mediante versamento nelle casse comunali delle tariffe d'uso in vigore approvate dalla Giunta Municipale, tramite bonifico bancario, versamento diretto in tesoreria e pago PA.

6. Sono esenti dal pagamento del corrispettivo di uso le scuole del Comune di Montale.

## **Art. 8 Ulteriori attività**

a) Nel caso di gestione dell'impianto in concessione è consentita la somministrazione di alimenti e bevande nelle forme e con le modalità disciplinate dalla l.r. 23/11/2018 n. 62 e s.m.i. Codice del Commercio e successive modifiche oltre a tutte le normative applicabili. Nel caso di gestione dell'impianto in economia il Comune potrà affidare a terzi la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle normative vigenti in materia mediante procedure ad evidenza pubblica. Il gestore, una volta individuato, dovrà attenersi a quanto previsto nel bando oltre che a tutte le normative applicabili.

## **Art. 9 Responsabilità**

1. I gestori e gli utilizzatori degli impianti sportivi rispondono dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni, alle attrezzature, alle apparecchiature a comunque ad ogni manufatto presenti all'interno dell'impianto sportivo.
2. I gestori e gli utilizzatori sollevano il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso del suddetto.
3. Per eventuali danni sono ritenuti responsabili i gestori in caso di affidamento dell'impianto a terzi e gli utilizzatori in caso di gestione dell'impianto in economia.
4. Gli utilizzatori ed i gestori si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, causi danni alle strutture e/o alla loro funzionalità.
5. Il Comune non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero verificarsi a danno degli utenti degli impianti né di eventuali danni materiali che agli utenti e ai terzi possano, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive.
6. Gli utilizzatori ed i gestori che durante l'utilizzo degli impianti sportivi comunali rilevino eventuali danneggiamenti, si impegnano a darne tempestiva comunicazione al competente ufficio comunale. Gli utilizzatori ed i gestori si fanno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dal Comune circa l'ammissione del pubblico negli impianti nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico stesso.

## **Art. 10 Controllo e vigilanza**

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete al Comune ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto e delle attrezzature, al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite dal regolamento, nonché le norme di legge e regolamentari in materia. In caso di accertata irregolarità nell'uso dell'impianto e delle attrezzature, senza pregiudizio di ulteriori azioni o diritti che competano al Comune, gli utilizzatori ed i gestori devono immediatamente o comunque nel termine prescritto dal competente ufficio comunale (che non può superare i cinque giorni), ottemperare alle disposizioni impartite dal Comune stesso, al fine di evitare pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà comunale.

## **CAPO II AFFIDAMENTO IN GESTIONE A SOGGETTI TERZI**

### **Art. 11 Affidamento in gestione degli impianti a soggetti terzi**

1. Il Comune qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affida, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di

promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica.

2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime, come previsto all'art. 5 comma 3.

3. Il bando di selezione pubblica individua, sulla base di quanto stabilito dall'art. 15 della l.r. 21/2015 e s.m.i., i criteri che andranno a disciplinare le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi. Il bando indica le caratteristiche dell'area o dell'impianto da concedere in gestione, coloro che possono partecipare, i relativi requisiti per l'ammissione, il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione e le linee di indirizzo dei progetti gestionali che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione. Il progetto gestionale dovrà altresì contenere il curriculum del soggetto richiedente. La scelta del gestore viene effettuata seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo comunque conto di quanto indicato nella L.R. n.21/2015 e s.m.i., ovvero:

a) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;

c) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che ne facciano richiesta, compatibilmente con le attività dell'affidatario;

d) durata dell'affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell'impianto, del radicamento territoriale e che promuova, nel tempo, l'avvicendamento dei soggetti affidatari di cui all'articolo 5, comma 2;

e) affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;

f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

g) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

h) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente locale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

i) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;

l) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;

m) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi. Ulteriori requisiti:

- radicamento nel territorio comunale;

- offerta di pacchetti di attività volti a garantire l'accesso a fasce economicamente deboli.

Risulterà affidatario della gestione dell'impianto il candidato che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo. La durata massima dell'affidamento in gestione viene individuata nel bando in base ai criteri nello stesso stabiliti e non può essere rinnovato automaticamente. A seguito dell'aggiudicazione definitiva si procede alla stipula della convenzione regolante i rapporti fra le parti.

## **Art. 12 Obblighi del gestore**

Il gestore dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli utenti. Sono a carico del gestore tutte le spese relative alla gestione, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria. Il gestore si impegna a non apportare alcuna modificazione anche temporanea alle strutture dell'impianto senza l'autorizzazione espressa del Comune il quale, in ogni caso, potrà pretendere la rimessa in pristino dei manufatti e dei luoghi senza pregiudizio del proprio diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti. Il gestore si obbliga altresì:

1. ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro contenute nel DL 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
2. ad osservare per i dipendenti il rispetto del CCNL di categoria;
3. a garantire condizioni minime predefinite dignitose nel caso si ricorra a contratti di collaborazione;
4. a ricorrere a forme di reclutamento dell'eventuale personale che presterà servizio nell'impianto improntate sui principi di imparzialità e trasparenza;
5. ad usare la massima cura e diligenza nell'uso del complesso immobiliare, in modo da garantire che i relativi impianti non vengano danneggiati o compromessi;
6. ad osservare tutte le norme di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia applicabili all'impianto ivi compreso il Piano di Classificazione Acustica del Territorio;
7. a provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree a verde esistenti;
8. a provvedere al servizio di custodia degli immobili, delle attrezzature e delle aree recintate;
9. ad osservare quanto disciplinato dalle convenzioni riguardo alle spese per i consumi di rete (acqua, gas, telefono, ecc...);
10. al pagamento di un canone annuo a favore del Comune qualora stabilito nel bando che sarà individuato in base al valore dell'impianto;
11. al pagamento delle cauzioni previste nella convenzione;
12. alla sottoscrizione delle eventuali polizze assicurative richieste dal Comune;
13. a utilizzare l'impianto per le manifestazioni sportive ed extrasportive consentite dalla convenzione secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul pubblico spettacolo e a controllare diligentemente che il numero degli spettatori non sia superiore a quello autorizzato dalle competenti autorità;
14. qualora non presente nell'impianto, a dotarsi di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita ai sensi del decreto del ministero della salute del 26/06/2017 "decreto Balduzzi". Il gestore ha l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle attività e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo ed il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013. Il gestore, nelle ore di proprio utilizzo dovrà assicurare la presenza di personale debitamente formato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013. La documentazione relativa a tale formazione, sarà condizione necessaria per l'attribuzione degli spazi richiesti.

### **Art. 13 Interventi di manutenzione straordinaria o di migliorie o addizioni.**

Il gestore potrà realizzare, a propria cura e spese, interventi di manutenzione straordinaria o migliorie e addizioni che apportano una maggiore dotazione dei servizi e di strutture per la pratica sportiva solo previa autorizzazione, mediante l'iter legislativo vigente, del competente ufficio comunale. Il gestore non potrà vantare alcun diritto al rimborso di spese a qualunque titolo esonerando inoltre il Comune da ogni onere per pegni ed oneri contratti. Le nuove strutture od opere di miglioria si intendono acquisite al patrimonio del Comune per accessione ai sensi

dell'art. 934 del cc. Il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, riconoscere al gestore un corrispettivo correlato agli interventi effettuati in applicazione dell'art. 936 del cc. La procedura per la concessione del corrispettivo per la realizzazione da parte del gestore degli interventi di manutenzione straordinaria o di implementazione dei servizi e delle strutture verrà disciplinata dalla convenzione.

#### **Art. 14 Diritti del gestore**

Al gestore spettano i seguenti diritti:

- l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi corrisposte dagli utenti;
- l'utilizzo degli spazi degli impianti con le modalità e i vincoli disposti nella convenzione;
- l'utilizzo degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nella convenzione;
- l'utilizzo in comodato gratuito dei beni e delle attrezzature presenti nell'impianto di proprietà del Comune secondo le modalità disposte nella convenzione;
- la possibilità di recesso dalla convenzione, dandone avviso al Comune con raccomandata AR almeno tre mesi prima.

Il gestore potrà, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento delle attività ludico ricreative compatibili con l'attività principale non enunciate nel progetto presentato in sede di gara. Qualora queste attività abbiano carattere continuativo o molto ricorrente e comportino l'incasso di biglietti di ingresso o altro genere di introiti esse potranno essere autorizzate da parte del Comune previa verifica della redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra il Comune e il soggetto gestore.

#### **Art. 15 Risoluzione, revoca e sospensione dell'affidamento in gestione a soggetti terzi**

1. La risoluzione viene disposta dal Comune in casi di accertata irregolarità nella gestione o per violazioni della convenzione sottoscritta tra le parti previa diffida ad adempiere in un termine congruo da stabilirsi in base alla irregolarità o violazione.
2. L'affidamento può essere revocato o sospeso quando gli impianti non presentino le condizioni di agibilità per sopraggiunti eventi straordinari o anche naturali.
3. Il Comune può disporre l'immediata risoluzione della convenzione anche nel caso in cui gli atleti tesserati risultino positivi a eventuali controlli antidoping disposti dalle autorità sanitarie e sia accertata la partecipazione attiva da parte del gestore attraverso i propri operatori alla somministrazione di prodotti dopanti.
4. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per pubblica necessità o per motivi di pubblico interesse.
5. Per le sospensioni o revoche connesse con eventi straordinari anche naturali o necessità di pubblico interesse nulla è dovuto dal Comune ai gestori né dai gestori agli utilizzatori.

#### **Art. 16 Pubblicità**

Il gestore è autorizzato ad effettuare pubblicità all'interno dell'impianto assegnato nel rispetto della legislazione vigente ed è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e per il pagamento delle relative imposte, tasse e diritti. L'esposizione dei cartelloni e degli striscioni pubblicitari non dovrà ostacolare la visibilità del pubblico ed il regolare svolgimento dell'attività. La pubblicità, in accordo con il gestore degli impianti, può essere esercitata anche dai soggetti che utilizzano in via continuativa gli impianti sportivi. In ogni caso il materiale pubblicitario dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza non pericoloso ed allestito in modo da non ostruire anche parzialmente lampade, uscite di emergenza, segnaletica e qualunque altro dispositivo di sicurezza. I gestori sono responsabili della sicurezza,



manutenzione e decoro della pubblicità e si assumono ogni responsabilità patrimoniale, civile e penale per eventuali danni che possono derivarne a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni responsabilità.

#### **Art. 17 Controlli e sanzioni**

Il personale del Comune ha libero accesso all'impianto per le verifiche ed i controlli sulla gestione, sulla conduzione della convenzione, sullo stato manutentivo e sugli eventuali lavori di miglioria. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o di riscontrato nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o di violazioni anche solo parziali della convenzione il Comune può procedere alla risoluzione della convenzione previa diffida ad adempiere entro termini congrui da stabilirsi in base alle irregolarità riscontrate, fatta salva la facoltà di richiesta del danno.

#### **Art. 18. Consegna e restituzione dell'impianto**

1. Al momento dell'affidamento e della presa in gestione dell'impianto verrà redatto in contraddittorio fra gestore e Comune un verbale di consegna indicante un elenco delle attrezzature e del materiale presente all'interno dell'impianto nonché lo stato di conservazione dei luoghi. Tutti i materiali, attrezzature, arredi ed impianti non potranno essere rimossi dall'impianto né sostituiti, né modificati senza il preventivo benestare del competente ufficio comunale.

2. Gli impianti, i materiali e tutto quanto viene concesso dovranno essere restituiti alla scadenza della gestione in perfetta efficienza unitamente a tutte le opere eventualmente costruite che il Comune acquisisce in proprietà per accessione, fatta salva la facoltà di richiederne la rimozione.

#### **Art. 19 Divieto di subconcessione o affidamento**

Ai gestori è fatto divieto di subconcessione, parziale o totale, a terzi degli impianti avuti in gestione dal Comune. La violazione di tale divieto comporta l'immediata risoluzione di diritto dell'affidamento.

### **CAPO III GESTIONE IN ECONOMIA**

#### **Art. 20. Gestione in economia**

1. Il Comune può gestire con mezzi propri gli impianti sportivi di sua proprietà e può concederne l'uso ai seguenti soggetti in ordine di priorità:

1. alle scuole per attività didattiche;
2. alle società sportive, gruppi o associazioni sportive e non, aventi sede e/o storicamente radicate nel territorio comunale;
3. alle società sportive, gruppi o associazioni sportive aventi sede in altri comuni;
4. Gli impianti di pertinenza scolastica sono concessi in uso solo in orario extrascolastico e comunque compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola di appartenenza, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al DPR n. 567/1996 e comunque previa autorizzazione formale del dirigente scolastico o suo delegato.

#### **Art. 21 Criteri per l'assegnazione degli impianti gestiti in economia**

1. L'uso degli impianti sportivi comunali può essere concesso sia per attività continuative, che si svolgono cioè durante tutto l'anno sportivo, che saltuarie. A tal fine dovrà essere presentata,

tramite pec ovvero tramite presentazione al protocollo del Comune, di richiesta utilizzando redatta sul modello predisposto dal Comune, allegato A al presente regolamento.

2. Per ottenere in uso gli impianti sportivi comunali gestiti in economia per attività continuative i soggetti di cui all'art. 20 dovranno farne richiesta al Comune, secondo le modalità di cui al comma 1, entro il 31 del mese di maggio se trattasi di concessione per la programmazione estiva o entro il 31 del mese di agosto per la programmazione invernale di ciascun anno sportivo, presentando il calendario annuale dell'attività indicante giorni e orari di utilizzo comprese le eventuali partite. Il Comune predisporrà l'orario di utilizzo degli impianti sportivi garantendone l'uso a tutti i soggetti che ne faranno richiesta; in ragione di quanto sopra, potranno essere ridotte o modificate le ore richieste. Per l'utilizzo dovranno essere corrisposte le tariffe come indicato al precedente art.7.

3. Per attività saltuarie invece dovrà esserne fatta richiesta secondo le modalità di cui al comma 1 almeno 10 giorni prima della data di previsto utilizzo dell'impianto; l'uso verrà concesso, compatibilmente con le attività continuative già autorizzate e con le attività scolastiche, alle seguenti condizioni: - compatibilità delle attività con le caratteristiche dell'impianto; - pagamento anticipato della tariffa di utilizzo vigente.

4. Il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente o di modificare o revocare gli orari e i turni di assegnazione per manifestazioni promosse dal Comune stesso dando preavviso di 5 giorni e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico, o per consentire interventi di manutenzione degli impianti senza alcun preavviso.

## **Art. 22 Obblighi dell'utilizzatore**

Sono posti a carico dell'utilizzatore i seguenti obblighi:

1. Provvedere al pagamento delle tariffe d'uso come specificato ai precedenti articoli 7e 21;
2. Accedere all'impianto rispettando il limite massimo di persone presenti, stabilito in rapporto alle caratteristiche dell'impianto;
3. Utilizzare l'impianto e le attrezzature con la massima cura e diligenza e per la sola attività per la quale viene concesso e a non cedere ad altri l'uso dell'impianto;
4. Eventuali attrezzature mobili necessarie all'attività del concessionario, dovranno essere acquistate a sua cura e spese e rimosse dall'impianto sportivo al termine di ogni utilizzo, senza creare intralcio agli utilizzatori della palestra della fascia oraria successiva, salvo l'individuazione di appositi spazi che, nel caso di utilizzo di impianti scolastici, dovranno essere individuati dalla scuola; l'eventuale installazione di attrezzature, necessarie per lo svolgimento della pratica sportiva, dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente ufficio Comunale in accordo con l'Istituzione Scolastica per gli impianti di pertinenza delle scuole;
5. Osservare scrupolosamente il periodo e gli orari di utilizzo dell'impianto;
6. Assicurare, se ultimo utilizzatore nella giornata, la corretta e puntuale chiusura dell'impianto e degli eventuali cancelli esterni;
7. Acquisire, dalle competenti autorità, ogni autorizzazione, concessione o licenza relativa all'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento delle attività o manifestazioni programmate;
8. Restituire all'Ufficio Patrimonio comunale al termine dell'utilizzo della struttura, le chiavi di accesso dell'impianto. Il concessionario che non dovesse provvedere alla restituzione, potrà essere escluso da futuri utilizzi degli impianti. È fatto divieto procedere alla duplicazione delle chiavi medesime.
9. Qualora non presente nell'impianto, a dotarsi di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita ai sensi del decreto del ministero della salute del 26/06/2017 "decreto Balduzzi". L'utilizzatore ha l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle attività e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo ed il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013. Il gestore, nelle ore di proprio utilizzo dovrà assicurare la presenza di personale debitamente formato ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013. La documentazione relativa a tale formazione, sarà condizione necessaria per l'attribuzione degli spazi richiesti.

10. Osservare tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio della concessione d'uso.

### **Art. 23 Installazioni particolari**

Per le manifestazioni sportive ed extrasportive, espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura sistemazione e montaggio delle attrezzature stesse. A tal fine i richiedenti devono presentare, insieme alla richiesta di concessione dell'impianto, tutta la documentazione necessaria compreso le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché una dichiarazione che sollevi il Comune da ogni responsabilità civile e penale. Le operazioni di smontaggio delle attrezzature devono avvenire immediatamente dopo lo svolgimento della manifestazione e, comunque, entro il tempo stabilito dal Comune, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività; terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare tempestiva comunicazione al Comune per consentire la verifica dell'ufficio competente.

### **Art. 24 Revoca del provvedimento di concessione d'uso**

Comportano la risoluzione della concessione d'uso il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dal Comune, la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento. Le eventuali penali di natura economica previste nel provvedimento di concessione dell'uso sono comminate direttamente o al legale rappresentante della società, associazione ecc. Per le associazioni il legale rappresentante risponde direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore ai sensi dell'art. 38 del cc.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

I gestori e gli utilizzatori hanno l'obbligo di osservare il DPR 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento del Comune di Montale.

### **Art. 25 Rinvio alla normativa vigente**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia e alle norme del cc in quanto applicabili. Per i profili contabili e fiscali non disciplinati dal presente regolamento, si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigenti.

### **Art. 26 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.